

L. 3-3-1951 n. 193
Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1951, n. 77.

Epigrafe

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

L. 3 marzo 1951, n. 193 ⁽¹⁾.

Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1951, n. 77.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

(giurisprudenza di legittimità)

1. [Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni] ⁽³⁾.

(3) Articolo abrogato dall'art. 23, *D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367*. Vedi, anche, l'art. 21 dello stesso decreto. Successivamente, l'intera legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

2. [Il Portafoglio, ad operazione avvenuta, notificherà alla Amministrazione che ha richiesto la valuta ed alla Ragioneria centrale competente, il conto per la regolazione delle eventuali differenze a debito o a credito, rispetto all'anticipo di cui all'articolo precedente.

Nel caso che l'Amministrazione risulti debitrice, provvederà a rimborsare il Portafoglio della differenza con mandato diretto, commutabile in quietanza, da emettersi unicamente sulla base della notificazione del conto di cui al primo comma.

Nel caso che l'Amministrazione risulti creditrice, il Portafoglio provvederà al rimborso mediante quietanza di Tesoreria a favore del bilancio dell'entrata.

Le Amministrazioni possono chiedere al Ministero del tesoro, che vi provvederà con decreti del Ministro, la riassegnazione dei fondi per l'importo delle quietanze di Tesoreria di cui al comma precedente] ⁽⁴⁾.

(4) Articolo abrogato dall'art. 23, *D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367*. Vedi, anche, l'art. 21 dello stesso decreto. Successivamente, l'intera legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

3. [Le differenze a debito o a credito di cui al precedente art. 2 per importi sino a L. 5.000 ⁽⁵⁾, saranno imputate a perdite e profitti di Portafoglio ai sensi dell'art. 544 del regolamento di contabilità generale dello Stato .

Saranno portate altresì a profitti per il successivo versamento al bilancio di entrata dello Stato le eventuali sopravvivenze attive dovute a variazioni di cambio sulle valute] ⁽⁶⁾.

(5) Limite di somma così aumentato dalla *L. 6 agosto 1966, n. 639*, successivamente abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*. Successivamente, la *L. 13 luglio 1993, n. 229* (Gazz. Uff. 17 luglio 1993, n. 166), abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ha così disposto:

«Art. 1. [1. Il limite di cui all'articolo 3, primo comma, della *L. 3 marzo 1951, n. 193*, modificato dalla *L. 6 agosto 1966, n. 639*, è elevato a lire centomila].

Art. 2. [1. Le ulteriori eventuali modifiche del limite di cui all'articolo 1 verranno adottate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)]».

(6) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

4. [Per tutti i pagamenti disposti, nei modi indicati negli articoli precedenti, a favore del Portafoglio dello Stato per cessioni di valute, le Amministrazioni centrali, le Ragionerie centrali competenti nonché la Corte dei conti, terranno in evidenza in appositi registri, in applicazione alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 332 del *regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, gli ordinativi emessi, ai fini della resa del conto da parte dei funzionari o delle Amministrazioni a cui favore, o per conto, venne erogata la valuta] ⁽⁷⁾.

(7) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

5. Chiunque riceva anticipi per spese di missione all'estero deve rendere alle Amministrazioni dalle quali ha ricevuto l'anticipo stesso il relativo conto entro il termine di giorni 30 dal rientro in Italia e, nel caso che la missione abbia durata superiore a mesi sei, deve rendere il conto degli anticipi stessi alla fine di ogni semestre, entro i successivi sessanta giorni.

La norma di cui al comma precedente si applica anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora reso i conti benché già rientrati in Italia.

I funzionari dello Stato che non adempiano alle prescrizioni di cui al presente articolo saranno deferiti alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 83 del *regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440*.

Agli estranei all'Amministrazione, invece, che abbiano avuto gestione di valuta per missione o pagamenti all'estero, qualora omettano di rendere i conti nei termini predetti verrà applicata, con determinazione del Ministro per il tesoro, una sanzione, in via amministrativa, non superiore a lire 100.000 ⁽⁸⁾.

(8) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

6. [Gli agenti contabili ed i funzionari delegati che abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera e che per qualsiasi motivo non abbiano presentati i conti nei termini prescritti, sono tenuti a renderli entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge alla Amministrazione dalla quale hanno ricevuto i fondi medesimi.

Qualora la inadempienza di cui al precedente comma dipenda da distruzione o perdita delle contabilità e delle relative documentazioni dovute a causa di forza maggiore, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.

Gli agenti di cui al presente articolo, ai fini della imputazione della spesa e dell'accertamento di eventuali corresponsabilità, sono tenuti ad unire ai rendiconti la dimostrazione dei fondi eventualmente trasferiti ad altre gestioni] ⁽⁹⁾.

(9) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

7. [Al fine di regolare i debiti che le Amministrazioni dello Stato hanno verso il Portafoglio per pagamento o accreditamenti in valuta estera eseguiti fino al 30 giugno 1946 e non ancora regolarizzati all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, sulla base delle risultanze delle scritture del Portafoglio dello Stato, a scaricare le partite a credito dello stesso e, per uguale importo, il debito del Portafoglio verso il tesoriere] ⁽¹⁰⁾.

(10) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

8. [Per le pensioni e le altre spese fisse pagate dalle banche corrispondenti del Tesoro all'estero fino al 30 giugno 1946 e non rimborsate al contabile del Portafoglio dall'Ufficio provinciale del Tesoro di Roma per la impossibilità di ottenere da parte delle banche suddette le ricevute dei percipienti il cennato Ufficio è autorizzato ad effettuare i rimborsi in base agli elenchi delle rate di pensioni pagate, compilati dalle banche corrispondenti, o desunti dalle scritture dell'Ufficio stesso] ⁽¹¹⁾.

(11) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

9. [Il decorso dei termini di prescrizione previsti dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 ⁽¹²⁾, è sospeso nei riguardi dei pensionati che siano stati residenti all'estero nei territori di Stati con i quali l'Italia ebbe ad interrompere le relazioni diplomatiche, per l'intero periodo di durata della interruzione medesima.

Nei confronti di pensionati che erano residenti nei territori italiani passati ad altri Stati per effetto del Trattato di pace, il decorso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 ⁽¹³⁾, è sospeso dal 16 ottobre 1946 fino al giorno in cui i pensionati sono stati singolarmente autorizzati a rientrare in Italia a seguito della accettata opzione per la cittadinanza italiana.

Per i pensionati di cui al comma precedente, che, pur avendo optato per la cittadinanza italiana, hanno conservato la propria residenza nei territori ceduti,

la sospensione dei termini di prescrizione va dal 16 ottobre 1946 alla data di accettazione dell'opzione predetta] ⁽¹⁴⁾.

(12) Reca disposizioni per il recupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

(13) Reca disposizioni per il recupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

(14) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

10. [È soppressa, a decorrere dal 1° luglio 1951, la autorizzazione di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319] ⁽¹⁵⁾.

(15) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.

11. [Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge] ⁽¹⁶⁾.

(16) La presente legge è stata abrogata dall'art. 9, *D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482*, ad eccezione dell'art. 5.
